

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 584

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **NARDI**

Delega al Governo per l’istituzione del lavoro minimo garantito

Presentata il 9 maggio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica mondiale ha prodotto nel nostro Paese effetti devastanti che ancora oggi si stanno ripercuotendo sulla società. Nel 2007 la disoccupazione nazionale era al 6 per cento, le persone sotto la soglia di povertà erano circa 2 milioni e la crescita del PIL era intorno all’1,5 per cento. Nel 2013 questi indicatori erano sensibilmente peggiorati: la disoccupazione superava il 12 per cento, i nuclei familiari poveri erano raddoppiati e il PIL registrava cali quasi del 3 per cento annui.

Anche il tessuto produttivo ha avuto conseguenze negative e in particolare le piccole e medie imprese (PMI) che rappresentano la grande maggioranza delle attività presenti nel nostro Paese, dove il 99,7 per cento delle aziende attive ha un numero di addetti inferiore alle 250 unità e l’81,7 per cento meno di 10 dipendenti. Le PMI, a partire dalla seconda metà del 2008, hanno subito un forte calo nelle vendite, nella produzione, negli occupati e nelle

esportazioni; non riuscendo spesso, proprio per le dimensioni limitate del fatturato e della struttura produttiva e finanziaria, a recuperare posizioni sul mercato.

In questi ultimi anni Governo e Parlamento hanno promosso provvedimenti finalizzati a contrastare gli effetti della crisi e della povertà, per promuovere l’occupazione e rivitalizzare il tessuto produttivo in difficoltà. I risultati ottenuti sono stati positivi: il tasso di disoccupazione è sceso sotto l’11 per cento, il PIL è cresciuto dell’1,5 per cento e le misure attivate per sostenere il potere d’acquisto dei cittadini stanno producendo sensibili benefici.

È però innegabile che occorran ulteriori strumenti per dare impulso al sistema occupazionale e produttivo, al centro del quale deve rivestire un ruolo rilevante il lavoro inteso come principio fondativo della Costituzione e della Repubblica, elemento di realizzazione personale e professionale e volano di coesione sociale.

È con queste finalità che si prevede, nella presente proposta di legge, l'istituzione in forma sperimentale per il triennio 2019-2021, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui, della misura denominata « lavoro minimo garantito ». Uno strumento che vuole coniugare il diritto al lavoro con il sostegno alle realtà produttive territoriali evitando qualsiasi tipologia di reddito assistenziale che non sia frutto di impegno, incarichi e responsabilità.

La presente proposta di legge prevede, in sintesi, la possibilità da parte di cittadini in cerca di occupazione di stipulare, tramite l'attività di coordinamento dei centri per l'impiego, contratti temporanei di lavoro per un massimo di 36 ore settimanali con PMI del territorio. Le retribuzioni saranno a carico della finanza pubblica, mentre le aziende sosterranno soltanto gli oneri previdenziali ed assicurativi dei dipendenti. In questo modo sarà possibile erogare un sostegno economico alle persone in difficoltà in cambio di una prestazione lavorativa, permettendo ai cittadini di costruire o consolidare un percorso formativo e professionale e alle aziende di affrontare con minori spese la difficile congiuntura e programmare un rilancio produttivo.

Il provvedimento si compone di tre articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità, prevedendo che la misura denominata « lavoro minimo garantito » sia istituita in forma sperimentale. Il lavoro minimo garantito è finalizzato a rimuovere gli ostacoli che limitano la crescita sociale ed occupazionale dei cittadini, a promuovere la dignità e la piena realizzazione personale e professionale, a contrastare la povertà e l'esclusione sociale e a sostenere, al tempo stesso, la produttività e la competitività del vasto e vitale tessuto economico e produttivo delle PMI presenti sul territorio nazionale. Viene inoltre specificato che questa misura deve essere garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale prevedendo l'erogazione di un sussidio statale in cambio di una prestazione concordata tra lavoratore e un'attività economica che rientra tra la categoria, definita per legge, delle PMI. L'articolo 1 stabilisce, poi, che il coordina-

mento della domanda e dell'offerta del lavoro minimo garantito sia assicurato dai centri per l'impiego, di concerto con le associazioni sindacali e con quelle rappresentative delle imprese interessate.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti le modalità di attivazione ed erogazione del lavoro minimo garantito. Il Governo esercita la delega in base a una serie di principi e criteri direttivi che prevedono, in particolare:

che i soggetti beneficiari siano in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano disoccupati o inoccupati, regolarmente iscritti ai centri per l'impiego da almeno 18 mesi e non iscritti a istituti secondari di secondo grado e a università statali o private;

che i centri per l'impiego, avvalendosi della collaborazione delle associazioni sindacali e di quelle rappresentative delle imprese, costituiscano una banca dati dei soggetti beneficiari e delle PMI interessate, attivando anche un portale *on line* dedicato e promuovendo un'informazione capillare sui contenuti di tali iniziative per creare una fattiva interazione fra domanda e offerta di lavoro;

che la misura sia erogata sulla base di uno specifico contratto di lavoro che comporti un minimo di 15 e un massimo di 36 ore settimanali da concordare in relazione alle necessità del beneficiario e alle esigenze dell'azienda. La retribuzione oraria dovrà essere conforme al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento mentre il contratto di lavoro, conforme alle normative vigenti, dovrà avere una durata massima di 6 mesi, rinnovabile per una sola volta;

che, per quanto riguarda il trattamento economico, sia posta a carico del datore di lavoro solo la quota contributiva e assicurativa e che la retribuzione sia a carico dello Stato;

parametri specifici per la scelta dei beneficiari, qualora il costo delle richieste

di attivazione della misura sia superiore rispetto allo stanziamento delle risorse finanziarie, privilegiando la successione temporale in cui è pervenuta l'accettazione della proposta lavorativa, la situazione economica e sociale del richiedente, oltre alla presenza di un progetto personalizzato di inclusione lavorativa che tenga conto della formazione professionale e delle esperienze pregresse del lavoratore, assicurando comunque una quota minima di contratti di lavoro da attivare per ogni territorio in cui è presente un centro per l'impiego;

ulteriori parametri qualora le offerte di lavoro pervenute dalle PMI interessate siano superiori alle richieste di lavoro, dando priorità alla successione temporale dell'of-

ferta di lavoro pervenuta e alla varietà di figure professionali richieste, escludendo comunque le imprese che abbiano effettuato licenziamenti nel corso dei dodici mesi precedenti o che abbiano dipendenti che beneficino di qualsiasi tipologia di ammortizzatori sociali, al fine di evitare che le aziende possano sostituire i propri dipendenti con i beneficiari del lavoro minimo garantito;

che, qualora le offerte di lavoro pervenute dalle PMI interessate siano inferiori alle richieste di lavoro, siano attivati contratti con le amministrazioni pubbliche ricadenti nel territorio di riferimento del centro per l'impiego competente.

L'articolo 3 stabilisce, infine, la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. È istituito, in forma sperimentale per il triennio 2019-2021, il lavoro minimo garantito, in attuazione degli articoli 1 e 4 della Costituzione e nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il lavoro minimo garantito è finalizzato a rimuovere gli ostacoli che limitano la crescita sociale e occupazionale dei cittadini, a promuovere la dignità e la piena realizzazione personale e professionale, a contrastare la povertà e l'esclusione sociale e a sostenere la produttività e la competitività del sistema economico e produttivo delle piccole e medie imprese presenti nel territorio nazionale.

3. Il lavoro minimo garantito è istituito uniformemente in tutto il territorio nazionale e prevede l'erogazione di un sussidio statale in cambio di una prestazione lavorativa concordata tra il beneficiario e le piccole e medie imprese, definite ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, nei limiti di spesa complessiva annuale di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

4. Il coordinamento della domanda e dell'offerta del lavoro minimo garantito è assicurato dai centri per l'impiego, con la collaborazione delle associazioni sindacali e delle associazioni delle piccole e medie imprese interessate.

Art. 2.

(Delega al Governo per le modalità di attivazione e di erogazione del lavoro minimo garantito)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la pubblica amministrazione per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettera *h*), del presente articolo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le modalità di attivazione e di erogazione della misura denominata « lavoro minimo garantito ».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il lavoro minimo garantito sia riservato ai soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Stati appartenenti all'Unione europea che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano disoccupati o inoccupati, siano regolarmente iscritti ai centri per l'impiego da almeno diciotto mesi e non siano iscritti a istituti secondari di secondo grado e università statali o private;

b) prevedere che i centri per l'impiego, avvalendosi della collaborazione delle associazioni sindacali e delle associazioni delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative, costituiscano una banca dati dei soggetti beneficiari e delle piccole e medie imprese interessate dal lavoro minimo garantito, attivando anche un apposito portale telematico e assicurando l'informazione del pubblico sulla misura di cui al comma 1 allo scopo di promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

c) prevedere che il lavoro minimo garantito sia subordinato alla stipulazione di uno specifico contratto di lavoro che abbia una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta, e che comporti un minimo di 15 e un massimo di 36 ore lavorative settimanali da concordare in relazione alle necessità del beneficiario e alle esigenze dell'azienda. La retribuzione oraria deve essere conforme al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

d) prevedere che il contratto di lavoro di cui alla lettera c) del presente comma sia conforme alle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

e) prevedere che siano posti a carico del datore di lavoro il premio o contributo di assicurazione dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi previdenziali e assistenziali, e che sia posto a carico dello Stato il costo della retribuzione erogata al beneficiario;

f) prevedere, qualora l'onere conseguente alle richieste di attivazione del lavoro minimo garantito sia superiore rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, parametri per la scelta dei beneficiari privilegiando la successione temporale degli atti di accettazione delle proposte lavorative, la situazione economica e sociale del richiedente, determinata anche tramite l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché la predisposizione di un progetto personalizzato di inclusione lavorativa che tenga conto della formazione professionale e delle esperienze pregresse del lavoratore, assicurando comunque una quota minima di contratti di lavoro da attivare per ogni territorio in cui è presente un centro per l'impiego;

g) prevedere, qualora le offerte di lavoro pervenute dalle piccole e medie imprese interessate siano superiori alle richieste, parametri che privilegino la successione temporale dell'offerta di lavoro pervenuta e la varietà di figure professionali richieste. Sono comunque escluse le richieste pervenute dalle aziende che non rientrano nella definizione di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che abbiano effettuato licenziamenti nel corso dei dodici mesi precedenti o che abbiano dipendenti che beneficino di qualsiasi tipologia di ammortizzatore sociale;

h) prevedere, qualora le offerte di lavoro pervenute dalle piccole e medie imprese interessate siano inferiori alle richieste, la possibilità di attivare contratti disciplinati ai sensi delle lettere c), d) ed e) con amministrazioni pubbliche i cui uffici siano situati nel territorio di riferimento del centro per l'impiego competente.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0011250